

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6689 del 28/12/2022
Oggetto	"DPR 59/2013 SMI - DITTA CHIESI FARMACEUTICI SPA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PARMA, VIA SAN LEONARDO N.96 - MODIFICA NON SOSTANZIALE AUA "
Proposta	n. PDET-AMB-2022-7019 del 28/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto DICEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO:

l'atto di rinnovo di AUA adottato da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-2851 del 07/06/2022, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Unico del 09/08/2022 protocollo n.155298 alla Società CHIESI FARMACEUTICI SPA, con sede legale in Comune di Parma, Via Palermo, 26/A, C.A.P. 43122 e stabilimento in Comune di Parma via San Leonardo, 96 C.A.P. 43122 comprende i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

VISTO INOLTRE:

la domanda acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/182183 del 07/11/2022, pervenuta da parte della SOCIETA' CHIESI FARMACEUTICI SPA nella persona del Sig. Antonio Magnelli in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale in Comune di Parma, Via Palermo, 26/A, C.A.P. 43122 e stabilimento in Comune di Parma via San Leonardo, 96 C.A.P. 43122, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR n. 59/2013, rilasciata con Provvedimento Unico del 18/09/2015 protocollo n.168844 e smi in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Società ha fornito "Valutazione di Impatto Acustico" Firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;**

che con nota prot. Arpae n. PG/2022/183372 del 08/11/2022 è stato comunicato alla Società CHIESI FARMACEUTICI SPA l'avvio del procedimento;

VISTI:

- la richiesta di pareri di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni prot. n. PG/2022/183372 del 08/11/2022;
- la richiesta di relazione tecnica di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni prot. n. PG/2022/113380 del 08/11/2022;
- il nulla osta del Comune di Parma in merito alla matrice acustica ambientale trasmesso dal SUAP con prot. n. 234916 del 05/12/2022 (prot. Arpae PG/2022/199834 del 05/12/2022), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2022/201731 del 07/12/2022, depositata agli atti;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento Unico del 09/08/2022 protocollo n.155298;
2. l'attività industriale prevede "Produzione di medicinali";
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che la ditta rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del DLgs.152/06 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.) poiché supera le soglie di consumo ivi indicate
5. la ditta dichiara le seguenti modifiche:
 - dismissione E18 ed E509
 - modifica descrizione E531
 - nuova emissione E532 (torre evaporativa) e E113 e E114 (ricambi aria nuova centrale frigorifera)
6. sono presenti le emissioni N. 508 e 523 provenienti da impianti ricadenti nel Titolo II del DLgs. 152/06 e smi;
7. sono presenti emissioni definite "scarsamente rilevanti": E20, 33, 37, cdz 7A, cdz 9B, 104, 123, 148, 149, 150, 412, 414, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 429, 430, 431, 432, 438, da 443 a 467, 468, da 469 a 499, 531, **532**.
8. sono presenti "sfiati e ricambi d'aria adibiti alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro (da 1 a 99, da 102 a 106, da **109 a 114**)"

CONSIDERATO INOLTRE:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto "*Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.*" in cui si legge "*...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...*";

CONSIDERATO ALTRESI'

- che nella domanda di modifica AUA sopra richiamata per la matrice scarichi idrici, la Società ha dichiarato il "*Proseguimento senza modifica*" e "*l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale*";
- che nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Società con comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/178611 del 28/10/2022 ha fornito ed annullato la marca da bollo con identificativo ID11191105642607 del 08/10/2020, in merito al rilascio del provvedimento finale;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla *modifica non sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, **l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-2851 del 07/06/2022** e recepito nell'AUA rilasciata con Provvedimento Unico del 09/08/2022 protocollo n.155298 a favore della SOCIETA' CHIESI FARMACEUTICI SPA, nella persona del Sig. Antonio Magnelli in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale in Comune di Parma, Via Palermo, 26/A, C.A.P. 43122 e stabilimento in Comune di Parma via San Leonardo, 96 C.A.P. 43122, esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

ed esclusivamente relativamente a quanto oggetto dell'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA in esame.

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-2851 del 07/06/2022 e recepito nell'AUA rilasciata con Provvedimento Unico del 09/08/2022 protocollo n.155298:**

- per il titolo abilitativo "**comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**", al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Parma trasmesso dal SUAP con prot. n. 234916 del 05/12/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per quanto di seguito riportato per la matrice emissioni in atmosfera si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'atto di adozione di AUA **emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-2851 del 07/06/2022 e recepito nell'AUA rilasciata con Provvedimento Unico del 09/08/2022 protocollo n.155298.**

"...DI STABILIRE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i.al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

CENTRALE TERMICA

EMISSIONE N. 07 Caldaia a metano per produzione acqua calda (1.664.000 kCal/h)

EMISSIONE N. 09 Caldaia a metano per produzione vapore (1.500.000 kCal/h)

EMISSIONE N. 128 Caldaia a metano per produzione acqua calda (1.664.000 kCal/h)

EMISSIONE N. 402 Caldaia a metano produzione vapore (1.500.000 kCal/h)

EMISSIONE N. 404 Caldaia a metano per produzione vapore (1.500.000 kCal/h)

emissioni autorizzate

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	7	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art.273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e s.m.i. e del PAIR 2020.

REPARTO SOLIDI ORALI

EMISSIONE N. 201 polveri inalatorie - aspirazioni

emissione autorizzata

Aspirazione sugli impianti di Pulvinal (lavorazione di polveri inalatorie) – Aspirazioni.

L'emissione proveniente da questa fase dovrà essere convogliata prima dello scarico in atmosfera in un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	1000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h

Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	10	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. 202 Polveri inalatorie - Down Cross

emissione autorizzata

Aspirazione sugli impianti di Pulvinal (lavorazione di polveri inalatorie) - Cappa Down Cross.

L'emissione proveniente da questa fase dovrà essere convogliata prima dello scarico in atmosfera in un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	7000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	10	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. 518 Centro pesate materie prime-isolatore

emissione autorizzata

L'emissione proveniente da questa fase dovrà essere convogliata, prima dello scarico in atmosfera, in un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	11	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e		

101.3 kPa.

EMISSIONE N. 519 Centro pesate materie prime-cappa chimica

emissione autorizzata

Le emissioni provenienti da questa fase dovranno essere captate e convogliate in atmosfera.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	1000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	8	m
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. 521 Centro pesate materie depolveratore

EMISSIONE N. 522 Centro pesate materie depolveratore

emissione autorizzata

L'emissione proveniente da questa fase dovrà essere convogliata, prima dello scarico in atmosfera, in un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale cad.:	1300	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	14	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI N. 530 DEPOLVERAZIONE CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

emissioni autorizzate

L'emissione proveniente da questa fase dovrà essere convogliata, prima dello scarico in atmosfera, in un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cad.:	4500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	1	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	10,8	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

REPARTO SPRAY INALATORI

EMISSIONE N. 101 Preparazione, ripartizione e spray test, stampante laser.

Emissione Autorizzata

Aspirazione esistente sugli impianti: Preparatore, Linea di ripartizione, Spray Test.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata minima tal quale:	40000+10%	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	10	m
Composti Organici Volatili (espressi come C Totale)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

REPARTO MONODOSE STERILE

EMISSIONE N. 311 Trasporto pneumatico

emissione autorizzata

Gli effluenti provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate ed inviati ad un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particolata prima di essere convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	220	Nm ³ /h
----------------------------	-----	--------------------

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	10	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. 511 Trasporto pneumatico (silo)

EMISSIONE N. 512 Trasporto pneumatico (silo)

emissioni autorizzate

Gli effluenti provenienti da queste fasi lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile ed inviati ad un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cad.:	900	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	1,5	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	16	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. 513 Trasporto pneumatico (serbatoio di lancio)

EMISSIONE N. 514 Trasporto pneumatico (serbatoio di lancio)

emissioni autorizzate

Gli effluenti provenienti dagli sfiati di "ripristino barico" devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile ed inviati ad un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	3	m

EMISSIONE N. 312 Aria di raffreddamento Rommelag

emissione autorizzata

Gli effluenti devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale.:	20000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	16	m

REPARTO Curosurf

EMISSIONE N. 500 Pompa da vuoto

emissioni autorizzate

I vapori estratti dalla pompa da vuoto dei Rotavapor dovranno essere condensati in un condensatore alimentato
L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti sotto riportati:

Portata massima tal quale:	100	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	17	m
Composti Organici Volatili(espressi come C Totale)	20	mg/Nm ³
Cloroformio	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI N. 515 – 516 – 517 Sterilizzazione VHP

emissioni autorizzate

I vapori estratti durante la fase di ventilazione finale, dovranno essere condensati in un sistema di abbattimento costituito da catalizzatori a palladio prima dell'emissione in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cad.:	400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	1	h
Durata giorni/anno:	110	giorni

Altezza minima:	17	m
Perossido di idrogeno	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI N. 433 – 434 Espulsione condizionamento IMA

EMISSIONE N. 435 Espulsione tunnel IMA

EMISSIONE N. 436 Espulsione lavaflaconi IMA

EMISSIONE N. 437 Espulsione Air Trap IMA

EMISSIONE N. 439 – 440 – 441 - 442 Espulsione cappe di dissoluzione

EMISSIONE N. 100 Espulsione emergenza locale dissoluzione

EMISSIONE N. 107 – 108 Sfiato serbatoio di stoccaggio reflui clorurati/non clorurati

Gli sfiati di tali serbatoi, attivati al momento del ricircolo o del trasferimento del contenuto dei serbatoi stessi, dovranno essere convogliati ad un sistema di condensazione delle Sostanze Organiche Volatili. I vapori residui, previo passaggio attraverso guardia idraulica e sistema di abbattimento a carboni attivi, dovranno essere convogliati in atmosfera.

REPARTO POLVERI INALATORIE (reparto modificato)

EMISSIONE N. 502 Impianto lavaggio asciugatura (MP3 loc. G19)

EMISSIONE N. 503 Impianto lavaggio asciugatura (MP3 loc. F084)

emissioni autorizzate

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cad.:	1000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	365	giorni

Altezza minima:	10	m
-----------------	----	---

EMISSIONE N. 504 Impianto lavaggio asciugatura (Paluer loc. G19)

emissione autorizzata

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cad.:	1500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	10	m

AREA ESTERNA

EMISSIONE N. 505 Gruppo elettrogeno emergenza 780kVA

EMISSIONE N. 506 Gruppo elettrogeno emergenza 780kVA

emissioni autorizzate

Gli effluenti provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	650	mg/Nm ³
polveri	130	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. 507 Motopompa Antincendio emergenza 124kW

emissioni autorizzata

Gli effluenti provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	650	mg/Nm ³

polveri	130	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. 510 Saldatura

emissione autorizzata

Gli effluenti provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale :	1800	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	1	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	2	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI N. 525 - 526 AMF - STERILIZZAZIONE VHP LYO 1 E 2

emissioni autorizzate

I vapori estratti durante la fase di ventilazione finale, dovranno essere condensati in un sistema di abbattimento costituito da catalizzatori dell'emissione in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cad.:	400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	1	h
Durata giorni/anno:	110	giorni
Altezza minima:	24	m
Perossido di idrogeno	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI N. 527 - 528 AMF - CRIMPING 1 E 2

emissioni autorizzate

Gli effluenti provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cad.:	400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	1	h
Durata giorni/anno:	110	giorni
Altezza minima:	24	m
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI N. 529 AMF - STERILIZZAZIONE VHP ISOLATORE FILLING

emissioni autorizzate

I vapori estratti durante la fase di ventilazione finale, dovranno essere condensati in un sistema di abbattimento costituito da catalizzatori prima dell'emissione in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra, devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cad.:	400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	1	h
Durata giorni/anno:	110	giorni
Altezza minima:	24	m
Perossido di idrogeno	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Piano Gestione Solventi

Non essendo applicabile il sistema di calcolo dell'emissione bersaglio, così come definito nella Parte IV dell'Allegato III alla Parte V del DLgs 152/06 e smi, si propone, in alternativa, di applicare, nei cicli di utilizzo dei solventi, quelli che sono i criteri della migliore tecnologia disponibile, prevedendo quindi un'emissione in atmosfera NON SUPERIORE al 5% dei solventi immessi nel processo.

Tale considerazione è migliorativa rispetto a quanto previsto nei criteri della migliore tecnologia disponibile indicati dal CRIAER.

Si ritiene quindi, considerando quale emissione bersaglio un valore limite di emissione totale che pari al 5% dell'input di solvente, che possa essere autorizzato:

I1 (input di solvente) = 681.000 kg/anno.

E (Emiss. totale) = F (Emiss. diffusa) + $O1$ (Emiss. negli effluenti gassosi) = 34050 kg/anno.

Dovrà essere rispettato un limite di emissione totale annuo NON SUPERIORE al 5% dell'Input di solvente.

Annualmente, entro il 30 aprile, dovrà essere inviato ad Arpae il Piano di Gestione dei Solventi, documentato in ogni sua parte, relativo all'anno precedente.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi a E07, 09, 101, 128, 201, 202, 402, 404, 500, 515, 516, 517, 518, 521 e 522, 529 AMf, 525, 526 AMf e 530 ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una periodicità Annuale.

Per gli impianti del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	01513360345
Sede legale:	via Palermo n. 26/A, 43122, Parma(PR)
Gestore:	Antonio Magnelli
Sede locale impianti:	via S. Leonardo n. 96, 43122, Parma(PR)
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione di medicinali
Settore attività CRIAER:	4.9
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Materia prima utilizzata [Ton/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	1.700 [Ton/anno]
Indicatore 2:	Energia Elettrica
Indicatore 3:	Gas Metano

Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	10 [m]
Temperatura media emissioni:	ambiente [K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
kg/anno	
PM (Materiale Particellare) :	191
Monossido di Carbonio (CO) :	7 600
Ossidi di azoto (NO _x) :	27 000
Triclorometano :	17,5
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	16 500 000
Idrofluorocarburi (HFC 134/A) :	14 000
Perossido di idrogeno:	1,3
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	34050

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Perossido di idrogeno	OSHA VI-6 1978
Benzene (Cloroformio)	UNI CEN/TS 13649:2015
Idrofluorocarburi	UNI EN 13649 (GC)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto ;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al

ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione AUA **emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-2851 del 07/06/2022 e recepito nell'AUA rilasciata con Provvedimento Unico del 09/08/2022 protocollo n.155298 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione AUA **emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-2851 del 07/06/2022** e recepito nell'AUA rilasciata con Provvedimento Unico del 09/08/2022 protocollo n.155298.

DI STABILIRE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

- il presente atto è trasmesso alla SOCIETA' CHIESI FARMACEUTICI SPA, al SUAP Comune di Parma, al Comune di Parma ad AUSL Dipartimento Sanità Pubblica, per quanto di competenza;

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;

- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;

- il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/36365

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



Comune di Parma

SETTORE TUTELA AMBIENTALE
STRUTTURA OPERATIVA AMBIENTE

Spett.le Settore
Sportello Attività Produttive e Edilizia
S.O. Sportello Unico per l'Edilizia
e le Attività Produttive
Arch. Costanza Barbieri
Dott. Marco Giubilini

Oggetto: Pratica SUAP 6456/2022 - Istanza di AUA (modifica NON sostanziale AUA) D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – “CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.” con sede in Parma, Via San Leonardo n. 96.
Nulla osta S.O. Ambiente.

Visto:

- la richiesta di parere pervenuta dal SUAPE, prot. gen. n. 217110 del 10/11/2022, completa della documentazione relativa all'istanza di modifica NON sostanziale di AUA presentata dalla Società “CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.” con sede in Parma, Via San Leonardo n. 96;
- il “RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio” del Comune di Parma;
- il “Regolamento Acustico Comunale”, allegato C2 alle NTA del RUE;

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente e delle norme di organizzazione interna del Comune:

- il parere istituzionale in materia ambientale, che si suggerisce sempre di acquisire, deve essere richiesto da Codesto Settore ad ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest, con le modalità indicate da ARPAE SAC;
- le valutazioni in tema di compatibilità urbanistica vengono espresse su richiesta dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;

Rilevato che:

- la Società “CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.” svolge attività di produzione di medicinali;
- il RUE classifica l'area come Zona produttiva di completamento (Zp3) - art.3.2.44;
- la Zonizzazione Acustica Comunale classifica il sito in zona 5 e 6, trattandosi di un'area industriale fortemente edificata e con diverse attività industriali e artigianali nelle vicinanze. Nello specifico, la classe 6, con limite diurno e notturno di 70 dBA, è relativa all'interno dell'impianto, mentre la classe 5, con limite diurno di 70 dBA e limite notturno di 60 dBA, al suo perimetro.
- la valutazione previsionale di impatto acustico presentata relativa alle installazioni impiantistiche future che hanno determinato la modifica AUA in oggetto (installazione degli impianti di produzione e distribuzione del fluido termovettore frigorifero a servizio dello stabilimento nell'ambito della realizzazione della nuova centrale frigorifera con torri evaporative e centrale trattamento acque) ha evidenziato il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente;
- non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti recenti per presunto inquinamento acustico a carico della società richiedente;

SI ESPRIME

per quanto di competenza, NULLA OSTA relativamente alla matrice acustica.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
Dott. Andrea Peri
(f.to digitalmente)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Alessandro Angella
(f.to digitalmente)

Referente tecnico/amm.vo: Dott.ssa Cristina Ghirardini (c.ghirardini@comune.parma.it)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.